



Università
degli Studi di
Messina

DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE

Direttore: Prof. Giovanni Raimondo

Consiglio di Dipartimento Seduta del 19 luglio 2021

Delibera relativa al punto 8 dell'ordine del giorno

L'anno **2021**, il **giorno 19** del mese di **luglio** alle ore 13.00, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale si è riunito in presenza **presso l'Aula Magna del padiglione H, sita al piano terra di detto padiglione**, con l'intervento dei seguenti Sigg.

Proff.ri Ordinari:

Campo Giuseppe Maurizio, Carerj Scipione, Corica Francesco, Filippello Giuseppa, Fries Walter, Girlanda Paolo, Guarneri Fabrizio Nicola Giuseppe, Nunnari Giuseppe, Raimondo Giovanni, Santoro Domenico, Squadrito Francesco, Toscano Antonio, Vermiglio Francesco.

Proff.ri Associati:

Benedetto Loredana, Costa Chiara, Di Bella Gianluca, Gangemi Sebastiano, Ingrassia Massimo, Liga Francesca, Luzza Francesco, Messina Sonia, Minutoli Letteria, Moletti Mariacarla, Quattropani Maria Catena, Rizzo Vincenzo, Rodolico Carmelo, Russo Giuseppina, Vaccaro Mario.

Ricercatori:

Andò Giuseppe, Baradello Alice, Borgia Francesco, Cacciola Irene, Casella Carmela, Catalano Antonino, Catalano Teresa, Cernaro Valeria, Consolo Pierluigi, D'Ascola Angela, Gugliandolo Maria Cristina, Loddo Saverio, Magaudo Adriana, Mandraffino Giuseppe, Martino Gabriella, Mazzeo Anna, Minciullo Carmela Morace, Musumeci Olimpia, Pallio Socrate, Ricciardi Luisa, Russo Massimo, Saitta Carlo, Scuruchi Michele, Sorrenti Luana, Talotta Rossella, Venanzi Rullo Emmanuele.

Segretario Amministrativo: Salmeri Daniele.

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amm.vo: Pignataro Cinzia.

Rappresentanti degli Studenti:

Cutrupi Clelia Domenica, Giudice Deborah, Pitruzzello Salvatore Mattia.

Presiede il Direttore, Prof. Giovanni Raimondo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame del Consiglio di Dipartimento l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno.

8 - ACCETTAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE ISIMED, LINDE MEDICALE, MAGALDI LIFE, MEDICAIR, SAPIO LIFE E VIVISOL, CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A FINANZIARE IL PROGETTO: "DIFFERENZE DI GENERE E DISTRESS PSICOLOGICO IN PAZIENTI CON SINDROME D'APNEA OSTRUTTIVA (OSA): IL RUOLO DELL'OSTIITÀ E STRATEGIE DI COPING" (PROPONENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA ROSALIA SILVESTRI). RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il Direttore informa il Consiglio che le Aziende IsiMed, Linde Medicale, Magaldi Life, MedicAir Sud, Sapiro Life e Vivisol - che hanno dato la propria disponibilità a finanziare il progetto "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", di cui è proponente e responsabile scientifico la Prof.ssa Rosalia Silvestri (accettazione dei finanziamenti approvata nel Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2021) - hanno espresso il loro assenso alla bozza di convenzione, redatta con il supporto degli Uffici competenti del nostro Ateneo, che sarà stipulata tra le parti a seguito di autorizzazione da parte degli Organi Collegiali:

- **IsiMed** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot n. 90410 del 15/07/2021)
- **Linde Medicale** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot n. 91236 del 16/07/2021)
- **Magaldi Life** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot. n. 90141 del 15/07/2021)
- **MedicAir Sud** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot. n. 90317 del 15/07/2021)
- **Sapiro Life** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot. n. 90143 del 15/07/2021)
- **Vivisol** (lettera di accettazione della bozza di convenzione pervenuta via PEC ed assunta con prot. n. 90581 del 15/07/2021)

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto l'art. 26 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
- Visto il Regolamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, emanato con D.R. n. 901 del 18 aprile 2016.

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alle stipule delle convenzioni con le succitate aziende secondo i testi allegati alla presente e di trasmettere le stesse agli Organi Collegiali per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 15.20 il Direttore dichiara sciolta la seduta.

Il Direttore
Prof. Giovanni Raimondo

Firmato digitalmente da
Giovanni Raimondo

CN = Giovanni Raimondo
O = A.O.U. G.Martino
C = IT

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

La IsiMeds.r.l., con sede legale in Firenze, via Colle Ramole n. 20, C.F. e P.I. 06439330488, nella persona del suo Amministratore Unico Castiglione Michele, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "IsiMed"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004 .

La Società IsiMed, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58154 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società IsiMed.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l' "Ente" e la Società IsiMed, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva(OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 IsiMed si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla IsiMed e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società IsiMed.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a IsiMed dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e IsiMed, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla IsiMed ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, IsiMed avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società IsiMed rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, "Relazione Finale") da trasmettere alla IsiMed entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società IsiMed.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 IsiMed si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mediante un unico versamento

7.2 L’erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla IsiMed sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l’Ente e il Responsabile Scientifico non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2, la Società IsiMed invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto

dei termini previsti, la IsiMed avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da IsiMed previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione de rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società IsiMed aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farminindustria, in particolare, la IsiMed si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la IsiMed, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farminindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente Convenzione.

IsiMed s.r.l.

Michele Castiglione
Amministratore Unico

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

LaLinde Medicale s.r.l., con sede legale in Arluno (MI), via Guido Rossa n. 3, C.F. 04411460639 e P.I. 01550070617, nella persona del suo Amministratore Delegato Andrea Vittorio Porrini, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "Linde Medicale"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004.

La Società Linde Medicale, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58142 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società Linde Medicale.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'"Ente" e la Società Linde Medicale, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 Linde Medicale si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla Linde Medicale e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società Linde Medicale.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).'

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a Linde Medicale dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e Linde Medicale, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla Linde Medicale ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, Linde Medicale avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società Linde Medicale rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si

concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, “Relazione Finale”) da trasmettere alla Linde Medicale entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società Linde Medicale.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 Linde Medicale si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante un unico versamento

7.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla Linde Medicale sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l’Ente e il Responsabile Scientifico non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2,

la Società Linde Medicale invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto dei termini previsti, la Linde Medicale avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da Linde Medicale previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione de rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società Linde Medicale aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farminindustria, in particolare, la Linde Medicale si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la Linde Medicale, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farminindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente

Convenzione.

Linde Medicale s.r.l.

Andrea Vittorio Porrini
Amministratore Delegato

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

La **Magaldi Life s.r.l.**, con sede legale in Salerno, via Case Rosse n. 19/A, C.F. e P.I. 02637700655, nella persona del suo Direttore Operativo Franco Ventura, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "Magaldi Life"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004.

La Società Magaldi Life, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58173 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società Magaldi Life.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'"Ente" e la Società Magaldi Life, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 Magaldi Life si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 2.000,00 (duemila/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla Magaldi Life e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società Magaldi Life.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).'

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a Magaldi Life dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e Magaldi Life, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla Magaldi Life ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, Magaldi Life avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società Magaldi Life rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si

concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, “Relazione Finale”) da trasmettere alla Magaldi Life entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società Magaldi Life.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 Magaldi Life si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) mediante un unico versamento

7.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla Magaldi Life sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l’Ente e il Responsabile Scientifico non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2,

la Società Magaldi Life invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto dei termini previsti, la Magaldi Life avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da Magaldi Life previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione de rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società Magaldi Life aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farindustria, in particolare, la Magaldi Life si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la Magaldi Life, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente

Convenzione.

Magaldi Life s.r.l.

Franco Ventura
Direttore Operativo

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

La MedicAir Sud s.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese (MI), via T. Tasso n. 29, C.F. e P.I. 07249130969, nella persona del Delegata del CdADafne Moscatelli, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "MedicAir Sud"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004.

La Società MedicAir Sud, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58143 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società MedicAir Sud.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'"Ente" e la Società MedicAir Sud, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 MedicAir Sud si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla MedicAir Sud e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società MedicAir Sud.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).'

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a MedicAir Sud dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e MedicAir Sud, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla MedicAir Sud ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, MedicAir Sud avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società MedicAir Sud rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente

Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, “Relazione Finale”) da trasmettere alla MedicAir Sud entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società MedicAir Sud.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 MedicAir Sud si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) mediante un unico versamento

7.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla MedicAir Sud sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l'Ente e il Responsabile Scientifico non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2, la Società MedicAir Sud invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto dei termini previsti, la MedicAir Sud avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da MedicAir Sud previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione de rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società MedicAir Sud aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farmindustria, in particolare, la MedicAir Sud si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la MedicAir Sud, ai

sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente Convenzione.

MedicAir Sud s.r.l.

Dafne Moscatelli
Delegata del CdA

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

La **Sapio Life s.r.l.**, con sede legale in Monza (MB), via Silvio Pellico n. 48, C.F. e P.I. 02006400960, nella persona del suo Direttore Generale Filippo Lintas, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "Sapio Life"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004.

La Società **Sapio Life**, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58178 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società Sapio Life.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'"Ente" e la Società Sapio Life, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 Sapio Life si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla Sapio Life e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società Sapio Life.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).'

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a Sapio Life dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e Sapio Life, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla Sapio Life ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, Sapio Life avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società Sapio Life rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente

Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, “Relazione Finale”) da trasmettere alla Sapio Life entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società Sapio Life.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 Sapio Life si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) mediante un unico versamento

7.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla Sapio Life sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l’Ente e il Responsabile Scientifico non

portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2, la Società Sapiro Life invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto dei termini previsti, la Sapiro Life avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da Sapiro Life previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società Sapiro Life aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farmindustria, in particolare, la Sapiro Life si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la Sapiro Life, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farmindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle

informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente Convenzione.

Sapio Life s.r.l.

Filippo Lintas

Direttore Generale

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA EX D.M.
17.12.2004**

TRA

La **Vivisol s.r.l.**, con sede legale in Monza (MB), via Borgazzi n. 27, C.F. 05903120631 e P.I. 02422300968, nella persona del suo Procuratore e Direttore Generale Claudio Petronio, munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi "Vivisol"), da una parte;

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (d'ora innanzi "Ente")

PREMESSO CHE

L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 42785 del 29/03/2021, un avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*", da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOSD Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento dell'AOU "G. Martino" di Messina), in qualità di promotore, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri, ai sensi del D.M. 17.12.2004.

La Società Vivisol, con lettera di intenti inviata nei termini previsti dall'avviso pubblico ed assunta dall'Ente con prot. n. 58161 del 03/05/2021, ha esplicitato il proprio intento a finanziare il progetto di ricerca scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri per un importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondere mediante un unico versamento.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 21 maggio 2021, ha deliberato favorevolmente circa la disponibilità esplicitata dalla Società Vivisol.

Il Progetto è stato notificato al Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") in data 31.05.2021.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'"Ente" e la Società Vivisol, si conviene quanto segue

Art. 1 – Finalità

1.1 La presente Convenzione viene stipulata dalle parti al fine di consentire il finanziamento del progetto di ricerca scientifica dal titolo: "*Differenze di genere e distress psicologico in pazienti con sindrome d'apnea ostruttiva (OSA): il ruolo dell'ostilità e strategie di coping*" (il Progetto), da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, in qualità di promotore del Progetto, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Rosalia Silvestri (il "*Responsabile Scientifico*"), nel rispetto di quanto previsto nel protocollo del Progetto, di seguito, "Protocollo";

1.2 Vivisol si impegna a fornire il proprio sostegno economico al Progetto, versando un importo pari a complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da destinare alle voci di spesa indicate nell'avviso pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 – Esecuzione del Progetto

2.1 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla Vivisol e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

2.2 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che il Progetto presentato al Concorso di cui alle premesse, risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità della Società Vivisol.

2.3 L'Ente e il Responsabile Scientifico del Progetto si assumono la piena responsabilità della conduzione del Progetto, si impegnano a condurre il Progetto nel rispetto di qualsiasi termine e/o condizione imposti dal Comitato Etico di Ricerca competente (di seguito "CE") e a rispettare tutte le leggi, le linee guida e le normative applicabili, anche in materia di privacy, fra cui le Linee guida consolidate della Conferenza internazionale sull'armonizzazione della buona pratica clinica ("Linee guida ICH-GCP"), la *Dichiarazione di Helsinki*, la Circolare del Ministero della Salute del 02.09.2002, la Determinazione AIFA del 20.03.2008, il D.M. 12.05.2006, il D.M. 08.02.2013 e il D.M. 17.12.2004. In particolare, l'Ente è tenuto a conformarsi a tutte le normative e i requisiti richiesti dalle Autorità regolatorie e dal Comitato Etico (compresi i requisiti di legge per la salvaguardia dei soggetti dello studio durante la conduzione dello stesso e la conservazione e il mantenimento di tutti i materiali del Progetto di ricerca).'

2.4 Eventuali modifiche al Progetto e/o al Protocollo dovranno essere presentate a Vivisol dall'Ente, per iscritto, almeno 14 giorni prima della loro attuazione e Vivisol, considerate le stesse, si riserva sin d'ora il diritto di riconsiderare il suo sostegno al Progetto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Scientifico, l'Ente s'impegna a darne pronta notizia alla Vivisol ed a designare altro Ricercatore Scientifico di adeguata qualificazione che assuma il ruolo di responsabile scientifico del Progetto. In tal caso, Vivisol avrà il diritto di riconsiderare o ritirare il suo sostegno al Progetto.

2.5 La Società Vivisol rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Scientifico ed altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

2.6 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

3.1 Il Progetto, che avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, previa approvazione da parte del Comitato Etico Interaziendale di Messina, si concluderà con la redazione di una relazione finale (di seguito, "Relazione Finale") da trasmettere

alla Vivisol entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 4 – Risultati del Progetto

4.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni (nel loro insieme per comodità di riferimento, i “Dati”) appartiene all’Ente, al Responsabile Scientifico e agli altri collaboratori dell’Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

4.2 In ogni caso, i Dati saranno utilizzati a scopi istituzionali nell’ambito dell’attività e dei fini dell’Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

Art 5 – Pubblicazione dei risultati del Progetto

5.1 L’Ente e/o il Responsabile Scientifico rende pubblici, nelle forme più adeguate e senza ritardi, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale. In qualunque pubblicazione prodotta, sarà esplicitamente riportato che il Progetto è stato condotto col contributo economico della Società Vivisol.

Art. 6 - Informazioni confidenziali

6.1 Per tutta la durata dell’esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla sua conclusione, le parti (incluso il Responsabile Scientifico oltre che i collaboratori delle parti) si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori delle finalità di cui alla presente Convenzione, alcuna Informazione Riservata, come di seguito definite.

Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni relative a invenzioni, prodotti, know-how, processi, metodi, tecniche, formule, composizioni, composti, progetti, piani di sviluppo, ricerche, dati, dati clinici, dati finanziari, relazioni con gli investitori, potenziali investitori, accordi di finanziamento, dati personali, programmi informatici, elenchi di clienti e fornitori o organizzazioni o individui, ricerche, attività commerciali o di altro tipo scambiate tra le Parti nell’ambito della Ricerca e dell’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Contributo economico e modalità di erogazione del Contributo

7.1 Vivisol si impegna a versare in favore dell’Ente, a sostegno della conduzione del Progetto, la somma pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) mediante un unico versamento

7.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 7.4, dalla Vivisol sul c/c intestato all’Ente presso UNICREDIT IBANIT16W0200816511000300029177, SWIFT UNCRITM1K66.

7.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l’Ente e il Responsabile Scientifico non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2, la Società Vivisol invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r.

Decorso inutilmente tale termine ed in assenza di ragionevoli motivazioni concernenti il mancato rispetto dei termini previsti, la Vivisol avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente.

7.4 Resta inoltre inteso che il Contributo verrà versato da Vivisol previa ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al CE circa l'utilizzo del Contributo stesso ai fini dello svolgimento della Ricerca, come previsto dal D.M. 17.12.2004.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione de rapporti dallo stesso derivanti.

8.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro Competente

9.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

Art. 10 - Norme Generali

10.1 Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

10.3 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Società Vivisol aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farminindustria, in particolare, la Vivisol si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la Vivisol, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farminindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente Convenzione.

Vivisol s.r.l.

Claudio Petronio

Procuratore e Direttore Generale

Ente

Prof. Giovanni Raimondo
Legale Rappresentante

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosalia Silvestri